PROVINCIA di GROSSETO STATUTO

Adottato dall'assemblea di sindaci con deliberazione n. 2 del 25/05/2016

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi fondamentali

- 1. La Provincia di Grosseto è Ente di area vasta dotato di autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Quale Ente di secondo livello è ente esponenziale dei Comuni che la compongono e cura in sinergia con i Comuni il territorio e le comunità residenti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
- 2. La Provincia ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione e si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
- 3. La Provincia promuove e sostiene il conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia e della libertà. Identifica nella persona umana, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali, il centro dei valori fondamentali della propria azione politica e amministrativa.
- 4. La Provincia ispira la propria organizzazione e la propria attività amministrativa ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione.
- 5. La Provincia è ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione con i Comuni del suo territorio e con la Regione. D'intesa con altre Province promuove ed organizza la rappresentanza degli interessi d'area sovra-provinciale per macro-aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

Articolo 2 - Funzioni e Finalità

- 1. La Provincia è Ente di Area Vasta che esercita le funzioni proprie assegnate per legge, delegate dallo Stato e dalle Regioni o convenzionate, ispirandosi al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 2. Concorre in sinergia con gli Enti locali del proprio comprensorio territoriale, al miglioramento della qualità della vita, alla tutela ambientale, allo sviluppo del territorio e alla salvaguardia dell'occupazione, alla promozione delle pari opportunità e a garantire il diritto allo studio.
- 3. Persegue la conservazione e gestione del patrimonio territoriale promuovendone la valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile, l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l'effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati sul territorio di competenza.
- 4. Esercita funzioni di governo del territorio nei limiti delle competenze riconosciute dalla legge secondo i principi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine, ed entro tali limiti, la Provincia adotta un Piano Territoriale di Coordinamento al quale si conformano piani e programmi di settore provinciali e gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Si propone inoltre di collaborare con Regione e Comuni per lo scambio di informazioni ed il miglioramento della qualità tecnica degli strumenti urbanistico-pianificatori, assicurando ai Comuni assistenza tecnica e adottando strumenti idonei all'integrazione dell'attività delle strutture tecniche e alla formazione del personale ad esse applicato.
- 5. Promuove forme di confronto periodico con le associazioni delle categorie produttive e con le organizzazioni sindacali.
- 6. Si propone di contrastare e rimuovere fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità tra uomo e donna sul territorio provinciale.
- 7. La Provincia, d'intesa con i Comuni, favorisce la gestione associata delle funzioni amministrative locali e assicura assistenza tecnico-amministrativa nelle materie previste dalla legge e/o individuate tramite convenzione; individua forme di collaborazione con i Comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione e allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi e si realizzano, mediante concertazioni, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

Articolo 3 - Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha uno stemma ed un gonfalone, di cui fa uso nelle manifestazioni d'interesse locale e nazionale. Lo stemma è descritto e raffigurato nell'allegato allo Statuto

Articolo 4 – Territorio e Sede

- 1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi. Le variazioni del territorio provinciale hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.
- 2. Il Presidente può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in ambiti e zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'integrazione delle proprie attività con le funzioni svolte dalle articolazioni della regione che operano in sede decentrata.
- 3. Gli organi provinciali hanno sede nella città Capoluogo di Grosseto, ove, di norma, si riuniscono, salvo diverse esigenze specificamente motivate.

Articolo 5 - Programmazione economico - sociale e territoriale

- 1. La Provincia realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi programmatici, la Provincia può confrontarsi con i sindacati e le organizzazioni professionali e di categoria, nonché con le formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 6 - Procedimenti amministrativi, Partecipazione e Cooperazione

- 1. La Provincia adegua i processi amministrativi ai principi ed alle finalità della trasparenza ed anticorruzione, dello snellimento e semplificazione dei procedimenti, della amministrazione digitale.
- 2. La Provincia si adegua altresì alle altre disposizioni finalizzate a favorire la partecipazione al procedimento dei soggetti pubblici o privati portatori d'interessi giuridicamente rilevanti.
- 3. In particolare la Provincia assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.
- 4. La Provincia, nel rispetto della autonomia dei singoli enti locali, impronta la propria attività ai principi della cooperazione e della collaborazione fra gli enti stessi, avvalendosi delle forme associative previste dalla legge e favorendo la collaborazione e le intese tra gli enti cointeressati.
- 5. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Amministrazione potrà ricorrere alla conferenza dei servizi ogni qual volta ciò sia ritenuto utile per accelerare l'iter dei procedimenti.
- 6. Salva l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge, negli Accordi di Programma e nelle Conferenze dei Servizi la Provincia è rappresentata dal Presidente o da suo incaricato.

Articolo 7 - Servizi pubblici

1. La Provincia gestisce i pubblici servizi nei modi e nelle forme di legge, nel rispetto delle modalità regolamentate ai successivi artt. 60 e seguenti.

Titolo II

L'ordinamento istituzionale della Provincia

Capo I

Il Consiglio Provinciale

Articolo 8 – Il Consiglio Provinciale

- 1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
- 2. Il Consiglio Provinciale dura in carica due anni ed è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili a Consiglieri i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica. L'eleggibilità, l'incompatibilità e le modalità di elezione sono disciplinate dalla legge.
- 3. I Consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle leggi vigenti. Il Regolamento del Consiglio disciplina la deontologia dei singoli Consiglieri.

Articolo 9 - Decadenza dalla carica di Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale decade dalla carica alla cessazione della carica di Consigliere Comunale o di Sindaco. Non si considera cessato dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune della Provincia.

Articolo 10 - Poteri del Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio provinciale e può formulare al Presidente interpellanze, interrogazioni e mozioni secondo modalità disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale.

- 2. Ciascun Consigliere provinciale ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e delle aziende ed enti da essa dipendenti e/o collegati tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 11 - Cessazione dalla carica di Consigliere

In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Consigliere, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggior cifra elettorale ponderata.

Articolo 12 - Consigliere anziano

E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano di età.

Articolo 13 – Gruppi Consiliari

Il Regolamento del Consiglio Provinciale stabilisce le modalità di costituzione di gruppi consiliari, che possono essere composti da uno a più membri del Consiglio.

Articolo 14 - Il Consiglio Provinciale – Poteri

1. Il Consiglio provinciale è organo di indirizzo e controllo e delibera sulla base di proposte formulate dal Presidente.

Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali, oltre che su quelli stabiliti dalla legge:

- a) propone all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto;
- b) su proposta del Presidente, approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- c) approva, secondo le disposizioni previste dalla legge, forme per l'esercizio e gestione coordinati di funzioni e servizi, da sottoporre al previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- d) approva i regolamenti, i programmi anche su base triennale, i piani territoriali, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie sopra indicate;
- e) adotta, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio previsionale e del rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci ed approva in via definitiva il bilancio ed il rendiconto sulla base del parere espresso da parte dell'Assemblea dei Sindaci;
- f) approva le spese che impegnano il bilancio negli esercizi successivi e la contrazione di mutui;
- g) definisce ed approva principi, criteri ed indirizzi per la stesura del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di nomina dei relativi responsabili, di definizione e attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
- h) approva il regolamento sugli indirizzi e le procedure per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Grosseto presso Enti, Aziende e Istituzioni e Società Partecipate e/o in House, nonché per la partecipazione finanziaria e il controllo delle società stesse, mediante il sistema del controllo analogo;
- i) delibera in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- j) approva o adotta gli atti sottoposti alla sua attenzione dal Presidente della Provincia;
- k) approva o modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci, il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale che disciplina le modalità operative del Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Sindaci, con particolare riferimento all'attività deliberativa ed ai quorum richiesti.
- 2. Il Consiglio Provinciale assume i provvedimenti di competenza nella forma della deliberazione. Le forme di pubblicità delle deliberazioni sono disciplinate dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto. Nelle deliberazioni deve risultare il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari. Qualora il provvedimento non abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile dei servizi finanziari farà risultare nell'atto che il parere di competenza non è necessario. I pareri sono inseriti all'interno della deliberazione. Qualora il Consiglio Provinciale non intenda conformarsi ai pareri anzidetti, la deliberazione deve recare adeguata motivazione nel testo della stessa.

Articolo 15 - Sede delle adunanze del Consiglio provinciale

- 1. Le adunanze del Consiglio Provinciale si tengono, di regola, presso la sede provinciale, in apposita sala civica.
- 2. Il Presidente della Provincia, può decidere che l'adunanza del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in

luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario da particolari e motivate esigenze.

Articolo 16 - Prima adunanza del Consiglio Provinciale

- 1. La prima adunanza del Consiglio Provinciale è convocata e tenuta entro i termini previsti dalla legge; l'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta.
- 2. La prima adunanza del Consiglio Provinciale prevede all'ordine del giorno il Giuramento del Presidente della Provincia, la convalida dei Consiglieri eletti, la programmazione e la tempistica per la presentazione da parte del Presidente delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, l'approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate e/o in House.

Articolo 17 - Presidenza del Consiglio Provinciale

Spetta al Presidente della Provincia, in quanto Presidente ex lege del Consiglio Provinciale:

- 1. stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere i lavori e le attività del Consiglio Provinciale, facendone osservare il regolamento;
- 2. assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'attenzione del Consiglio Provinciale.

Articolo 18 - Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

- 1. Fatte salve le funzioni di assistenza e di collaborazione che la legge assegna al Segretario Generale, è istituito, nell'ambito della Segreteria Generale, un Ufficio, per il funzionamento del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, per assicurare agli organi collegiali il necessario supporto operativo.
- 2. Il Presidente della Provincia si avvale dell'Ufficio anche al fine di assicurare ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale.
- 3. Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 19 – Linee programmatiche di governo e relazione di fine mandato

- 1. Il Programma di Governo è il documento del Presidente della Provincia comunicato ad inizio mandato all'Assemblea dei Sindaci ed approvato dal Consiglio provinciale contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato.
- 2. La relazione di fine mandato è il documento conclusivo del mandato del Presidente della Provincia con cui relaziona all'Assemblea dei Sindaci ed al Consiglio provinciale in merito alle attività amministrative realizzate e i progetti relativi a specifiche finalità svolte nel corso del mandato.

Articolo 20 - Principi per la convocazione del Consiglio provinciale

- 1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia che stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza o al domicilio elettronico da loro indicato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- 2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando si verificano le seguenti condizioni:
- a. richiesta avanzata e sottoscritta da parte di un quinto dei consiglieri;
- b. deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Sindaci per deliberare su risoluzioni o proposte inviate al Consiglio Provinciale;
- 3. Nei casi di assenza o di impedimento non permanente del Presidente della Provincia, la convocazione, la presidenza del Consiglio e la direzione dei relativi lavori competono al Vice-Presidente o, in mancanza e in caso di impedimento, al Consigliere Anziano.

Articolo 21 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione tramite mezzo informatico e/o via e-mail, dei Consiglieri Provinciali di norma cinque giorni prima dell'adunanza e comunque entro ventiquattro ore prima della seduta in caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 22 - Invio dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e fatto pervenire al domicilio dei Consiglieri o al domicilio elettronico (ee-mail) da loro indicato o alla loro residenza almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di sedute d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 23 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni è disciplinato dal Regolamento per

l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale. Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide (quorum strutturale) quando è presente la maggioranza dei componenti assegnati. In seconda convocazione, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia. Il Consiglio delibera (quorum deliberativo) a maggioranza dei presenti. Si procede con arrotondamento aritmetico nel caso di decimali.

Articolo 24 - Pubblicità delle sedute e delle votazioni

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Il Consiglio Provinciale delibera in seduta segreta ed a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone e nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio.
- 2. Il verbale della seduta viene sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, il verbale è sottoscritto da un consigliere designato dal Presidente della Provincia.

Articolo 25 - Delle votazioni e deliberazioni - Principi

1. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità di votazione nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

Articolo 26 - Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio provinciale si articola in Commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive e propositive che hanno valore istruttorio e preparatorio delle riunioni del Consiglio Provinciale;
- 2. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici notizie, informazioni e dati. Non può essere opposto alle richieste avanzate dalle Commissioni il segreto d'ufficio, salve le diverse disposizioni di legge;
- 3. Per la loro attività le Commissioni hanno diritto di accesso agli atti e possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e funzionari;
- 4. Il Presidente della Provincia può partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari;
- 5. Alle Commissioni consiliari non sono attribuiti poteri di amministrazione attiva deliberativi e decisionali;
- 6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce il numero delle Commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia e le norme di funzionamento.

Capo II

Il Presidente della Provincia

Articolo 27 – Elezione del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto, con le modalità stabilite dalla legge, tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia, dai Sindaci e Consiglieri Comunali e rimane in carica per quattro anni.

Sono eleggibili i Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché le modalità di elezione alla carica di Presidente della Provincia sono stabilite dalla legge.

Articolo 28 – Nomina del Vice-Presidente, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia

- 1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice-Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
- 2. Il Vice-Presidente della Provincia esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.
- 3. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, si procede all'elezione di un nuovo Presidente. Il Vice-Presidente esercita le funzioni sostitutive fino all'elezione del nuovo Presidente.
- 4. In caso di mancata nomina del Vice-Presidente esercita funzioni di Presidente il Consigliere Anziano.

Articolo 29 - Decadenza dalla carica di Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Sindaco, fatte salve le diverse previsione di legge.

Articolo 30 – Assegnazione di funzioni ai Consiglieri Provinciali

1. Il Presidente della Provincia ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ai Consiglieri Provinciali funzioni di studio, approfondimento e collaborazione nell'ambito delle materie di competenza della Provincia, definendone l'ambito di operatività. I Consiglieri possono essere altresì incaricati di sovrintendere all'esecuzione dei programmi nelle materie assegnate e ne riferiscono al Presidente. Assicurano consulenza e supporto, nell'ambito delle materie assegnate, alla formazione delle deliberazioni che il Presidente o il Consiglio dovranno assumere. Le funzioni assegnate non modificano status e poteri dei Consiglieri

Provinciali, pertanto essi non potranno assumere atti a rilevanza esterna negli ambiti di competenza del Presidente e del Consiglio.

- 2. Il Presidente ed i Consiglieri incaricati non costituiscono organo collegiale autonomo rispetto al Consiglio e non assumono alcuna responsabilità di tipo gestionale o esecutiva. Le funzioni non possono in alcun modo essere remunerate.
- 3. Il Presidente può revocare o modificare l'assegnazione delle funzioni assegnate ai Consiglieri Provinciali ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno e/o necessario. Dette assegnazioni decadono alla cessazione delle funzioni del Consiglio Provinciale o del singolo Consigliere Provinciale o all'entrata in carica del nuovo Presidente della Provincia.

Articolo 31 - Distintivo del Presidente della Provincia

1. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della propria Provincia da portare a tracolla.

Articolo 32 - Poteri e Funzioni

- 1. Il Presidente della Provincia è organo esecutivo, di impulso e coordinamento dell'amministrazione dell'Ente. Nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio Provinciale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni, oltre che quelle attribuitegli dalla legge e dai regolamenti:
- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- c) propone le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- d) propone al Consiglio Provinciale atti per l'approvazione o adozione, tra cui gli schemi di bilancio, il rendiconto finanziario, i piani, i programmi ed i regolamenti dell'Ente. Adotta le variazioni di bilancio da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Provinciale sovra intende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, indicando gli obiettivi necessari per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- e) procede alla nomina dei dirigenti sulla base del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) approva, secondo le disposizioni previste dalla legge, forme per l'esercizio e gestione coordinati di funzioni e servizi, da sottoporre al previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- g) stipula con altri enti: convenzioni, accordi e protocolli per la gestione in forma coordinata o associata di funzioni e servizi o per l'avvalimento di strutture e uffici della Provincia; approva gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L;
- h) procede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e Società Partecipate e/o in House sulla base del regolamento che ne disciplina gli indirizzi approvato dal Consiglio Provinciale;
- i) assume provvedimenti su ogni altra materia non riservata espressamente dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Provinciale e all'Assemblea dei Sindaci.
- 3. Il Presidente emana i provvedimenti di competenza nella forma del decreto che assume le stesse forme di pubblicità delle delibere del Consiglio Provinciale. I decreti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto. Nei decreti, ad eccezione degli atti di mero indirizzo, deve risultare il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari. Qualora il provvedimento non abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile dei servizi finanziari farà risultare nell'atto che il parere di competenza non è necessario. I pareri sono inseriti nel decreto. Qualora il Presidente non intenda conformarsi ai pareri anzidetti deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto;
- 4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può revocare gli incarichi dirigenziali, applicando i principi del giusto procedimento e del contraddittorio, in caso di inosservanza delle direttive impartite oppure in caso di mancato raggiungimento, imputabile al Dirigente, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obbiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione e nel piano operativo di dettaglio o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge, tenendo conto delle innovazioni normative che la riforma della P.A. introdurrà in materia, e dai contratti collettivi di lavoro.
- 5. Il Presidente della Provincia attribuisce e definisce, con provvedimenti di sua competenza, gli incarichi di livello dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento approvato dal Consiglio.

6. La rappresentanza legale dell'ente in sede contenziosa compete al Presidente della Provincia. Il potere di promuovere e di resistere alle liti, ivi compreso quello della nomina del difensore, compete al Presidente o al dirigente a seconda che la controversia investa l'ente per atti di indirizzo politico-amministrativo o sia comunque indipendente da un fatto di gestione, oppure sia correlata o consequenziale a un atto o a un fatto gestionale rientrante nella competenza o nella vigilanza del dirigente competente per materia o che abbia la competenza primaria o prevalente, al quale il Presidente della Provincia, quale rappresentante legale dell'ente, può altresì conferire la relativa delega.

Capo III

Assemblea dei Sindaci

Articolo 33 - Assemblea dei Sindaci - Composizione

L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia ed è presidente della Provincia.

Articolo 34 - Sede delle adunanze dell'Assemblea

- 1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono, di regola, presso la sede provinciale, in apposita sala civica.
- 2. Il Presidente della Provincia stabilisce che l'adunanza dell'Assemblea si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario da particolari e motivate esigenze.

Articolo 35 - Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Il Presidente della Provincia in quanto Presidente ex lege dell'Assemblea dei Sindaci:

- 2. stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività dell'Assemblea, facendone osservare il regolamento. Il Presidente è tenuto alla convocazione allorchè lo richieda almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia.
- 3. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Sindaci sugli argomenti in discussione.

Articolo 36 – Accesso agli atti

- 1. I Sindaci componenti l'Assemblea hanno le stesse prerogative dei Consiglieri per l'accesso agli atti della Provincia e per la richiesta di informazioni e notizie.
- 2. Salve restando le funzioni di assistenza e di collaborazione che la legge assegna al Segretario Generale, l'Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale cura anche l'assistenza all'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 37 - Principi per la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza.

Nei casi di decadenza, dimissioni, rimozione, assenza o di impedimento del Presidente della Provincia, la Presidenza dell'Assemblea e la direzione dei relativi lavori competono al Vice-Presidente. I termini e le modalità di convocazione sono gli stessi rispetto a quelli stabiliti per il Consiglio all'art. 18 – comma 1.

- 2. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda:
- a. la maggioranza dei componenti del Consiglio;
- b. i componenti l'Assemblea dei Sindaci che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia.

Articolo 38 - Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione dei Sindaci di norma cinque giorni prima dell'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza.

Articolo 39 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

In sede di prima convocazione la riunione è valida (quorum strutturale) qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. L'Assemblea delibera (quorum deliberativo) a maggioranza dei presenti. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative (quorum qualificati) laddove previste per legge o dal presente Statuto. L'Assemblea adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Essa si esprime, con le stesse modalità, relativamente ai bilanci dell'Ente.

Articolo 40 - Pubblicità delle sedute e delle votazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. L'Assemblea

delibera in seduta segreta ed a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone e nei casi previsti dal Regolamento

2. Il verbale della seduta viene sottoscritto dal Presidente della Provincia, o da chi esercita funzioni vicarie secondo le disposizioni statutarie. Il Verbale è altresì sottoscritto dal Segretario Generale o, in caso di impedimento o dal Vice Segretario.

Articolo 41 - Delle votazioni e deliberazioni – Principi

1. Il Regolamento del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci disciplina le modalità di votazione nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

Articolo 42- Assemblea dei Sindaci – Poteri e Funzioni

- 1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. Assume valenza di rappresentanza generale dei Comuni attraverso i Sindaci del territorio.
- 2. L'Assemblea ha competenza sui seguenti atti fondamentali, oltre che su quelli attribuiti dalla legge:
- a. adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
- b. esprime parere favorevole o contrario al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario proposti dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
- c. può inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni, precipuamente in ordine allo sviluppo strategico del territorio e per quelle materie ed attività ove possa risultare necessario e maggiormente funzionale alle esigenze dei territori, la gestione associata di funzioni e servizi anche con riferimento alle aree omogenee. Formula al Consiglio proposte su regolamenti, programmi e piani territoriali;
- d. può richiedere la convocazione del Consiglio, con la maggioranza di cui all'art. 19 comma 2 lett.b), per la discussione delle proposte o risoluzioni presentate;
- e. esprime pareri non vincolanti sulle questioni proposte dal Consiglio;
- f. può procedere a verifiche periodiche sull'attività del Presidente e del Consiglio.

L'Assemblea assume i provvedimenti di competenza nella forma della deliberazione. Le forme di pubblicità delle deliberazioni e le caratteristiche essenziali di tali atti, sono le stesse delle deliberazioni adottate dal Consiglio. I pareri dell'Assemblea sono facoltativi od obbligatori ma non vincolanti, salva diversa disposizione di legge.

Titolo III

Il diritto d'accesso e d'informazione.

Capo I

Diritto d'accesso e d'informazione

Articolo 43 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Articolo 44 - Segreto d'ufficio

1. I soggetti che hanno un rapporto di impiego o di servizio con la Provincia devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 45 - Diritto di accesso

- 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Provincia o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
- 2. La provincia riconosce i principi dell'accesso civico introdotto dal D. Lgs. 33/2013: pertanto ogni cittadino può richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione.
- 3. Nel dare attuazione a tali principi, la Provincia si adegua alle innovazioni introdotte dalla riforma della pubblica amministrazione, in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
- 4. Con riferimento al diritto di accesso restano salve le norme di legge che pongono limiti al diritto stesso.

Articolo 46 – Ruolo del Difensore Civico Regionale

Chiunque si ritenga danneggiato nei suoi diritti soggettivi e/o interessi legittimo da comportamenti omissivi, abusi, ritardi o errori perpetrati dall'apparato ammnistrativo della Provincia, può richiedere l'intervento del Difensore Civico della Regione Toscana nei modi e nelle forme stabiliti dalla Legge Regionale.

Titolo IV

L'Ordinamento Amministrativo della Provincia

Capo I

L'Amministrazione Provinciale

Articolo 47 – Principi e criteri direttivi

- 1. La Provincia assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione, per il conferimento della direzione e della responsabilità delle strutture organizzative, nonché i criteri per la gestione delle risorse umane e la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
- 3. Il regolamento deve assicurare la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

Articolo 48 – Personale

- 1. I dipendenti della Provincia sono al servizio esclusivo della collettività e della nazione.
- 2. La Provincia riconosce l'importanza della formazione professionale e dell'aggiornamento dei propri dipendenti e ne favorisce lo sviluppo.
- 3. La Provincia favorisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, promuovendo forme di consultazione sulle scelte fondamentali e sull'organizzazione dell'Ente; garantisce altresì l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
- 4. La Provincia si adegua ai principi introdotti dall'evoluzione normativa apportata dalla Riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle innovazioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e di dirigenza pubblica.

Articolo 49 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. La materia dell' incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, è disciplinata dal regolamento provinciale secondo i principi e disposizioni di legge.

Articolo 50 - Il Segretario Generale della Provincia

Lo stato giuridico, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario Generale sono stabiliti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, dalla legge, dal contratto di categoria, dai regolamenti di organizzazione dell'Ente nonché dalle specifiche attribuzioni effettuate con decreto del Presidente della Provincia.

Articolo 51 – Responsabile dell'Anticorruzione

La Provincia definisce in apposito regolamento le modalità di nomina, ruolo e mansioni del Responsabile dell'anticorruzione.

Articolo 52 - Vice Segretario

La Provincia può prevedere, nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri per l'individuazione di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento per lo svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa. Il preposto alle funzioni di cui al presente articolo deve possedere il curriculum ed il titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di Segretario e la competenza professionale idonea a coadiuvare o sostituire il Segretario Generale.

Articolo 53 – Direzione generale dell'Ente

Il Regolamento degli Uffici e servizi regolamenta la direzione apicale dell'Ente. La facoltà e modalità di nomina da parte del Presidente della Provincia sono disciplinate dalle legge e sono finalizzate allo svolgimento dei compiti attribuibili ed a garanzia dell'unitarietà e coordinamento dell'attività amministrativa e dirigenziale, dell'attuazione dell'indirizzo politico ed al controllo della legalità . Tale funzione può essere affidata al Segretario generale, tenuto conto delle disposizione di legge, delle necessità organizzative, della dimensione della macrostruttura e delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 54 – Dirigenti

1. La Provincia si uniforma ai principi ed alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 124/2015 e successive disposizioni di attuazione in materia di dirigenza pubblica, con riferimento alle modalità di accesso, alla formazione, alla mobilità, al conferimento degli incarichi, alla durata degli incarichi, alla

valutazione dei risultati ai fini della carriera, alla responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare, alla determinazione della retribuzione, alle ipotesi di revoca e divieto di rinnovo.

- 2. I Dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, si attengono agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri fissati dagli organi di governo dell'Ente; nell'ambito delle proprie attribuzioni sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi politici e rispondono dei risultati dell'attività di gestione. I dirigenti, nelle funzioni di carattere gestionale, rispondono e si adeguano al coordinamento e controllo della direzione apicale dell'Ente.
- 3. L'individuazione delle strutture organizzative, degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze, è disposta mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si uniforma al principio di distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo e gestione amministrativa.
- 4. Le competenze dei Dirigenti sono stabilite dalla legge, dai regolamenti dell'Ente e dai provvedimenti del Presidente della Provincia.
- 5. I provvedimenti dei Dirigenti sono definitivi e sono denominati "determinazioni".
- 6. Al fine di consentire il coordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente è istituito il Comitato di coordinamento. I compiti e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 55 - Presidenza delle commissioni di gara

1. I criteri e le modalità per il conferimento della presidenza delle commissioni di gara e per le procedure concorsuali che non interessano l'accesso dei dirigenti sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presidenza delle commissioni dovrà comunque avvenire nel rispetto del principio secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esperti di provata competenza nelle materie di gara e non devono trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Articolo 56 - Azione di responsabilità - Rinvio

- 1. Il Segretario Generale, dirigenti e responsabili apicali, i titolari e i dipendenti degli uffici tecnici e amministrativi sono direttamente responsabili, secondo le vigenti leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione delle situazioni giuridicamente rilevanti dei terzi e della pubblica amministrazione. Analoghe responsabilità gravano sui titolari degli organi politici secondo i principi e le norme vigenti.
- 2. Ai titolari degli organi e degli uffici, di cui al precedente comma 1, si applicano, in particolare, le norme sulla responsabilità amministrativa previste dalla legge.

Articolo 57 - Organismo di valutazione

- 1. Le prestazioni ed i risultati conseguiti nella gestione amministrativa sono valutati da un Organismo di valutazione; la composizione e il funzionamento dell'Organismo di valutazione sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2. La responsabilità dirigenziale viene accertata sulla base del giusto procedimento e con le garanzie previste dalle norme in materia di pubblico impiego e della disciplina del contratto collettivo di lavoro.

Articolo 58 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione. Collaborazioni esterne

1. La Provincia, sia per la copertura di posti in dotazione organica sia al di fuori di essa, può stipulare contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, con le modalità, limiti e criteri disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto delle innovazioni normative apportate nell'ambito della Riforma della pubblica amministrazione.

Articolo 59 - Ufficio di supporto al Presidente ed assistenza agli Organi collegiali

1. Nell'ambito del servizio di Segreteria generale è istituito l'ufficio di supporto al Presidente e di assistenza amministrativa al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci.

Capo II

Pubblici Servizi

Articolo 60 - Servizi pubblici provinciali

La Provincia di Grosseto, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere, nelle forme consentite dalla legge, alla produzione e gestione dei servizi pubblici per finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali A tal fine potrà attivare forme di aggregazione, collaborazione o anche di gestione unitaria dei servizi a favore del territorio, coinvolgendo gli enti locali interessati.

Articolo 61 - Gestione dei servizi pubblici

1. Spetta al Consiglio provinciale deliberare l'assunzione dei pubblici servizi, da esercitarsi nelle forme di legge.

Articolo 62 - Aziende speciali e istituzioni

- 1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali o istituzioni , altre forme associative o società in house providing, a condizione che siano istituite e poste in correlazione con le funzioni e le finalità proprie della Provincia, caratterizzate da un rapporto di relazione organica e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio che si ispirano a competenza, esperienza e professionalità documentate.
- 3. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato nei modi di legge.
- 4. Il funzionamento, l'ordinamento, i rapporti finanziari e i poteri di controllo degli organi della Provincia sulle aziende speciali e sulle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 63 – Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, degli enti, aziende e società a partecipazione provinciale sono regolati dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi.

I contratti di servizio stipulati dalla Provincia con le società controllate devono contenere, ove si verifichino situazioni deficitarie strutturali, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale. I predetti contratti prevedono altresì l'attivazione di adeguate forme di controllo analogo in caso di società in house providing. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dalla legge vigente.

Titolo V

Finanza e Contabilità

Articolo 64 – Ordinamento

- 1. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La propria capacità impositiva è disciplinata con norme regolamentari nell'ambito e nel rispetto delle predette leggi di coordinamento.
- 2. La Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, adotta il proprio regolamento di contabilità.
- 3. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio che gestisce in conformità alle vigenti disposizioni di legge

Articolo 65 – Contratti

- 1. Nei contratti e relativi procedimenti ad evidenza pubblica la Provincia si attiene alle vigenti disposizioni di legge, nonché alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente.
- 2. Nel rispetto del piano esecutivo di gestione, compete al responsabile del procedimento di spesa l'adozione della determinazione a contrattare.

Titolo VI

L'attività Normativa

Articolo 66 – Regolamenti

- 1. La Provincia esercita la potestà regolamentare secondo i principi fissati dalla Costituzione dalla legge e dallo Statuto.
- 2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta al Presidente, ai Consiglieri e alle Commissioni Consiliari nelle materie di rispettiva competenza.
- 3. I Regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti. qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due successive sedute, il Regolamento è adottato con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche regolamentari. Le relative deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. I Regolamenti entrano in vigore con l'esecutività delle deliberazioni con le quali sono state adottate.

Titolo VII

Norme per la partecipazione popolare

Articolo 67 - Partecipazione dei cittadini

1. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini ai fini della migliore tutela degli interessi diffusi e collettivi. A tale scopo valorizza e promuove la costituzione di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla tutela dei pubblici interessi rientranti nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

- 2. Ai fini di cui al comma precedente la Provincia assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi.
- 3. L'Amministrazione Provinciale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Articolo 68 – Istanze, Petizioni e Proposte

- 1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi e collettivi e ad esporre comuni necessità.
- 2. Gli organi e le strutture competenti decidono nel merito entro trenta giorni.
- 3. Comitati di cittadini o di utenti di pubblici servizi provinciali possono proporre all'Amministrazione l'adozione di una carta dei diritti attinente a specifici ambiti o a specifici servizi erogati dall'Amministrazione o alla cui erogazione essa partecipa.
- 4. Nei limiti delle competenze e delle risorse finanziarie dell'Ente, il Consiglio Provinciale può approvare l'adozione della carta dei diritti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Titolo VIII

Revisione dello Statuto

Articolo 69 - Modalità di revisione

- 1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate con le medesime modalità di approvazione
- 2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto e' valida solo se accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto sostitutivo del precedente ed è efficace dall'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Titolo IX

Norme transitorie

Articolo 70 – Quorum strutturali e funzionali – modalità di votazione

Nelle more dell'approvazione del presente Statuto e del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e salva diversa e specifica previsione di legge, si applicano le disposizioni del previgente Statuto per la disciplina delle modalità di votazione e determinazione dei quorum strutturali e funzionali in relazione alle diverse tipologie degli atti.

Articolo 71 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa rinvio alla legge n.56/2014 ed alle norme vigenti del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e ss. mm. ii